

PERIODO DI STUDI ALL'ESTERO DEGLI STUDENTI

Normativa di riferimento

➤ **CM 181 del 17.03.1997 (Mobilità studentesca internazionale)**

“Le esperienze di studio compiute all'estero da alunni italiani delle scuole secondarie di II grado, attraverso i soggiorni individuali, sono valide per la riammissione nella scuola di provenienza e sono valutate, ai fini degli scrutini, sulla base della loro coerenza con gli obiettivi didattici previsti dai programmi di insegnamento italiani”

“A tale scopo, per un preliminare giudizio sul programma di studio, il Consiglio di classe competente acquisisce direttamente dalla scuola straniera che l'alunno interessato intende frequentare, informazioni relativamente ai piani e ai programmi di studio che l'alunno medesimo intende svolgere e al sistema di valutazione seguito presso detta scuola straniera. Al termine del periodo di studi all'estero, che non può avere durata superiore ad un anno scolastico e che in ogni caso si deve concludere prima dell'inizio del nuovo anno scolastico, il Consiglio di classe competente, visto l'esito degli studi compiuti presso la scuola straniera e il risultato di un'eventuale prova integrativa, delibera circa la riammissione di detto alunno.”

➤ **DPR 275 dell'08.03.1999, art.14, c.2 (Autonomia Scolastica)**

“Le istituzioni scolastiche provvedono a tutti gli adempimenti relativi alla carriera scolastica degli alunni e disciplinano, nel rispetto della legislazione vigente, le iscrizioni, le frequenze, le certificazioni, la documentazione, la valutazione, il riconoscimento degli studi compiuti in Italia e all'estero ai fini della prosecuzione degli studi medesimi, la valutazione dei crediti e debiti formativi, la partecipazione a progetti territoriali e internazionali, la realizzazione di scambi educativi internazionali.”

➤ **CM n. 236/99 (Attribuzione dei crediti scolastici)**

“Ciò premesso e nella considerazione che, in via generale, nelle scuole estere frequentate dagli alunni in questione vengono seguiti piani di studio e criteri di valutazione non corrispondenti a quelli italiani, è fuor di dubbio che, per ragioni di equità e di parità di trattamento, occorre adeguare la fattispecie suindicata (mobilità studentesca internazionale) alle previsioni in materia di credito scolastico introdotte dalla nuova disciplina sugli esami di Stato. Ai fini suddetti, si impartiscono le seguenti istruzioni. **Il consiglio di classe sottopone gli alunni in questione ad accertamento sulle materie della classe non frequentata in Italia, non comprese nel piano degli studi compiuti presso la scuola estera. Sulla base dell'esito delle prove suddette, il Consiglio di classe formula una valutazione globale, che tiene conto anche della valutazione espressa dalla scuola estera sulle materie comuni ai due ordinamenti, che determina l'inserimento degli alunni medesimi in una delle bande di oscillazione del credito scolastico previste dalla vigente normativa.** Agli alunni che nella classe precedente quella non frequentata in Italia abbiano un debito formativo, viene attribuito il punteggio minimo della banda di oscillazione. In caso di accertato superamento del debito formativo, nell'anno in cui l'alunno è riammesso nella scuola italiana, il Consiglio di classe può integrare, in sede di scrutinio finale, il punteggio minimo, nei limiti previsti dalla banda di oscillazione cui appartiene tale punteggio assegnato.”

➤ **Nota prot. n. 2787 20 aprile 2011 (Titoli di studio conseguiti all'estero)**

➤ **Nota Prot.843 del 10.04.2013 (Linee di indirizzo sulla mobilità studentesca internazionale individuale) Chiarimenti-interpretativi-ASL-Mar-2017-Def (Attività di alternanza scuola lavoro)**

➤ **Chiarimenti-interpretativi-ASL-Mar-2017-Def (Attività di alternanza scuola lavoro)**

Tenuto conto dei riferimenti normativi, dell'alta valenza formativa ed educativa dell'esperienza all'estero, e della sua coerenza con il processo di internazionalizzazione intrapreso dalla scuola anche con altri progetti di ampliamento dell'offerta formativa, il Collegio dei docenti nella seduta del 19/02/2019 ha deliberato la seguente procedura in vigore dall' a.s. 2019/20.

PRIMA DELLA PARTENZA:

1. Lo studente che trascorre un periodo di studio all'estero deve regolarmente iscriversi alla classe successiva anche se non frequenterà; sul registro di classe sarà riportata la dicitura "Frequenta all'estero" e alla fine dell'anno scolastico il suo scrutinio sarà sospeso fino al rientro.
1. I genitori, nel periodo compreso tra i mesi di novembre e gennaio dell'anno precedente il periodo di mobilità, ritirano in segreteria il modulo di Richiesta di partecipazione (**Allegato 1**), che riconsegnano debitamente compilato al Coordinatore della Classe frequentata dal proprio figlio/a.
2. Entro il mese di marzo il Consiglio di classe esamina la richiesta e, sulla base dei risultati scolastici e delle competenze dello studente accertate, formula il proprio parere riguardo la partecipazione al progetto di mobilità; il Coordinatore riferisce ai genitori.
3. La famiglia, acquisito il parere dei docenti, richiede al Coordinatore del CdC di compilare il modulo fornito dall'Associazione organizzatrice. Il coordinatore compila il modulo, lo fa protocollare in entrata (Mobilità studentesca), ne fa inserire una copia nel fascicolo dello studente e restituisce l'originale ai genitori.
4. A inizio anno scolastico (settembre), la famiglia comunica in forma scritta alla segreteria della scuola l'avvenuta partenza dello studente.

DURANTE LA PERMANENZA ALL'ESTERO:

5. Il Coordinatore di Classe svolge il ruolo di Tutor dello studente in mobilità (salvo diversa indicazione) e si rende disponibile a tenere, se necessario, "contatti periodici con lo studente per verificare e supportare il lavoro che sta svolgendo" (Nota Prot. 843/2013). Tali contatti studente/tutor avverranno tramite posta elettronica e saranno volti a fornire, indicazioni sugli aspetti didattici.
6. Entro il primo periodo didattico, il Coordinatore consegna/invia allo studente un **PIANO DI APPRENDIMENTO** (Allegato 2) concordato con i colleghi in Consiglio di Classe indicante:
 - ✓ i **contenuti minimi/essenziali per ogni disciplina di studio**, indispensabili per affrontare l'anno successivo;
 - ✓ l'**indicazione delle competenze** da acquisire (che saranno le stesse previste per la classe di provenienza).

"Ciò risulta particolarmente importante per le discipline che non sono comprese nel piano di studi dell'istituto straniero" (Nota Prot. 843/2013).

AL RIENTRO:

7. A maggio/giugno, subito dopo il rientro, lo studente consegna in Segreteria didattica la documentazione rilasciata dall'istituto ospitante.
La documentazione, **per essere valida**, dovrà risultare conforme alle seguenti indicazioni:
 - Indicazioni, rilasciate dall'Istituto ospitante, sui programmi svolti nei corsi disciplinari frequentati
 - Valutazioni quantitative o giudizi valutativi di profitto per ogni disciplina di studio seguita

- Traduzione integrale dei suddetti documenti in lingua italiana (a carico dell'istituto ospitante o della famiglia)
8. La segreteria trasmette i documenti al Coordinatore di Classe che insieme ai docenti, sulla base del piano di studi effettuato all'estero, definisce le discipline oggetto di verifica scritta a settembre (unicamente le materie non comprese nel piano degli studi compiuti presso la scuola estera) e ne dà comunicazione scritta allo studente.
 9. Entro giugno lo studente e la famiglia ricevono comunicazione sulle discipline oggetto di verifica, sulle modalità e sui tempi (si svolgeranno nella prima settimana di settembre, comunque prima dell'inizio del nuovo anno scolastico).
 10. Entro il 25 agosto precedente il reinserimento nella classe successiva, lo studente consegnerà al tutor, anche tramite posta elettronica, una **RELAZIONE (Allegato 3)** sull'esperienza svolta all'estero.
 11. A settembre, dopo le prove integrative, lo studente sosterrà un **COLLOQUIO** con i docenti del Consiglio di classe per una valutazione complessiva dell'esperienza e delle competenze acquisite. Il colloquio verterà sull'esposizione **in lingua**, da parte dello studente, degli aspetti più significativi (punti di forza e di debolezza) dell'esperienza svolta. Alla fine del colloquio, il Consiglio di classe procederà alla **verbalizzazione**, registrando la completezza della documentazione presentata e gli esiti del colloquio in termini di competenze raggiunte. Al verbale sarà allegata la relazione consegnata dallo studente.
 12. Nel corso dello scrutinio differito di settembre si procederà all'ammissione alla classe successiva e all'attribuzione del credito scolastico. La **media delle valutazioni acquisite nelle discipline non svolte all'estero** tramite le verifiche di cui al punto 8, unitamente alle **valutazioni delle materie seguite all'estero** (opportunamente equiparate alla valutazione decimale) e alla **valutazione del colloquio**, costituiranno la base di attribuzione della fascia di oscillazione del credito scolastico.
 13. Lo studente si impegnerà a colmare /recuperare eventuali lacune nelle discipline del piano di studi.

STUDENTI CHE SCELGONO DI FREQUENTARE SOLO UN PERIODO ALL'ESTERO (NON INTERO ANNO)

La suddetta procedura verrà seguita anche per gli studenti che frequenteranno all'estero soltanto il secondo periodo del IV anno (con rientro in Italia a giugno). Gli studenti che, invece, frequenteranno all'estero il primo periodo del IV anno (con rientro in Italia a dicembre/gennaio), consegneranno in segreteria la documentazione di cui al punto 7 e verranno automaticamente reinseriti nella classe di appartenenza. Nei giorni successivi al rientro, il Consiglio di Classe fisserà un colloquio per una valutazione complessiva dell'esperienza. In caso di lacune in una o più discipline, lo studente si impegnerà per recuperarle secondo programmazione e indicazioni del Consiglio di Classe.